



## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP18027**

**Data: 12/10/2018**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 12/10/2018 relativo all'incontro (11388) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Pergine (TN) il 11/10/2018 tra Hockey Pergine Sapiens (162) e Mastini Varese (743).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

**Squalifica** per 2 giornate inflitte al giocatore **Piva Stefano** (società A.s.d. Hockey Pergine Sapiens 162) per violazione dell' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità.

**Squalifica** per 1 giornate inflitte al giocatore **Odoni Daniele** (società Hockey Club Varese 1977 s.c.s.d. 743) ai sensi dell' Art. 26 del Regolamento di Giustizia, per violazione della regola 143 iii del Regolamento Ufficiale di gioco.

D) Motivazione:

**Piva Stefano** : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 01,14 il predetto giocatore caricava un giocatore alla balastra, causandogli una ferita al sopracciglio. Il giocatore che subiva il fallo usciva dal campo di gara per le medicazioni necessarie (3 punti di sutura), rientrando dopo circa 5 minuti per riprendere regolarmente il gioco. Il Piva Stefano veniva punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 119 ii del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, considerato che il giocatore che ha subito il fallo è stato in grado di riprendere il gioco dopo pochi minuti e stante anche l' assenza di precedenti specifici contestabili al Piva Stefano, ritiene questo Giudice Sportivo di poter contenere l' infliggenda sanzione della squalifica nel minimo edittale previsto di due giornate.

**Odoni Daniele** : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 15,24, durante un'azione di gioco, il predetto giocatore alzava incautamente il proprio bastone, ferendo al volto l' avversario. Quest' ultimo usciva dal campo di gara per le necessarie medicazioni, facendovi peraltro rientro in breve tempo e riprendendo regolarmente il gioco.

Al termine del primo tempo, l'arbitro apprendeva dal medico curante che il giocatore che aveva subito il fallo aveva riportato una lieve ferita al naso, curata con applicazione di vasellina e senza necessità di intervento di sutura.

Ciò premesso, posto che l' Odoni Daniele veniva punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 143 iii del Regolamento Ufficiale di Gioco, va evidenziata la non intenzionalità del fallo commesso, da ritenersi invece riconducibile a mera imprudenza, né, a maggiore ragione, delle conseguenze lesive derivatene all' avversario.

Un tanto basta per giustificare la comminazione della sanzione minima di 1 (una) giornata di squalifica ai sensi della sopra citata normativa.



E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Pergine Sapiens (162).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Varese 1977 s.c.s.d. (743).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi